



REAL CASA DI BORBONE DELLE DUE SICILIE

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

Guardia d'Onore alle Reali Tombe dei Sovrani Borbone

Real Cappella di San Tommaso della Basilica di Santa Chiara -Napoli

Il presente Regolamento è stato adottato con decreto del Presidente della Real Commissione per Italia

Art. 1) La Guardia d'Onore alle Reali Tombe dei Sovrani Borbone di Santa Chiara è costituita da Cavalieri e Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ("SMOC"): essa opera sotto l'esclusivo inquadramento della Delegazione per Napoli e Campania dello SMOC e del Delegato per Napoli e Campania *pro tempore* ("Delegato *pro tempore*").

Art. 2) Possono affiancare la Guardia d'Onore tutti coloro che seguono il corso di formazione come aspiranti Cavalieri e Dame, previa autorizzazione del Delegato.

Art. 3) Possono altresì affiancare la Guardia d'Onore i volontari che condividono gli ideali della Guardia d'Onore e dello SMOC, previa autorizzazione del Delegato. Essere inseriti negli elenchi dei volontari non attribuisce alcun titolo preferenziale per l'accesso allo SMOC, per il quale permane la normativa e gli statuti in materia.

Art. 4) I Cavalieri e Dame di altre Delegazioni SMOC non sottoposte alla giurisdizione del Delegato *pro tempore* possono far parte della Guardia d'Onore previa richiesta al

Delegato *pro tempore* di propria appartenenza e su espressa autorizzazione del Presidente della Real Commissione per l'Italia SMOC.

Art. 5) La Guardia d'Onore deve garantire il presidio alle Tombe dei Sovrani Borbone ubicate nella Cappella di San Tommaso della Basilica di Santa Chiara in Napoli durante le Celebrazioni previste nella Basilica di Santa Chiara come concordate ed organizzate dalla Delegazione di Napoli e Campania.

Art. 6) La Guardia d'Onore espleta la propria attività nel pieno ed assoluto rispetto dei valori e degli Statuti dello SMOC ed opera sotto l'esclusiva giurisdizione della Delegazione per Napoli e Campania e del Delegato *pro tempore* nel rispetto delle norme, degli statuti e dei regolamenti vigenti. Tale attività è di natura esclusivamente storica e non è finalizzata ad alcuno scopo e/o attività politica o di altra natura equiparabile, nel pieno rispetto dei valori democratici e repubblicani costituzionalmente riconosciuti e garantiti dalla Repubblica Italiana.

Art. 7) È severamente vietato, per qualsiasi membro della Guardia d'Onore, di qualsiasi ordine e grado, di perseguire finalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente regolamento. Ogni violazione in tal senso comporterà, *ipso iure*, l'immediata esclusione dalla Guardia d'Onore, su insindacabile decisione del Delegato *pro tempore*.

Art. 8) La partecipazione alla Guardia d'Onore non può comportare alcuna posizione privilegiata nell'ambito dello SMOC e della Delegazione di riferimento né tantomeno per quanto attiene i volontari può comportare percorsi privilegiati per fare ingresso nello SMOC.

Art. 9) I membri della Guardia d'Onore nonché i Cavalieri e le Dame SMOC che intendano prendere parte alle celebrazioni o alle manifestazioni della Guardia d'Onore sono tenuti a comunicare la loro presenza tempestivamente al fine di garantire la relativa attività organizzativa.

Art. 10) Il numero dei partecipanti alla Guardia d'Onore sarà n. 2 posti ai lati dell'entrata alla Cappella di San Tommaso, più un numero variabile di Cavalieri che presenzieranno

prendendo posto nelle prime file di panche della Basilica. A richiesta si può effettuare un cambio di Guardia ogni 30 minuti.

Art. 11) I Cavalieri e le Dame indosseranno il mantello, ciascuno secondo il proprio Grado e Categoria, con guanti bianchi. I Cavalieri e le Dame membri della Guardia d'Onore indosseranno anch'essi il mantello, ciascuno secondo il proprio Grado e Categoria, con guanti bianchi ed avranno come segno distintivo il simbolo della Guardia d'Onore in metallo dorato, da apporsi con un cordoncino rosso pendente al collo, uguale per tutti, come definito e riconosciuto dal Delegato. I volontari indosseranno il segno distintivo il simbolo della Guardia in metallo dorato, da apporsi con un cordoncino rosso pendente al collo.

Art. 12) La Guardia d'Onore potrà partecipare alle celebrazioni di maggio e del 19 settembre legate al culto di San Gennaro sempre su decisione insindacabile e conformemente alle prescrizioni del Delegato.

Art. 13) I membri della Guardia d'Onore nonché le Dame e Cavalieri SMOC che intendano partecipare dovranno essere presenti in Basilica almeno 30 minuti prima dell'inizio della Celebrazione Eucaristica. Si disporranno al sentire il tocco della campana tutti in due file all'ingresso della Basilica nel corridoio della navata centrale per raggiungere poi i posti a sedere e le postazioni presso la Cappella di San Tommaso, scortando i gradi più alti dello SMOC.

Art. 14) Nella prima panca sulla quale sarà esposto il drappo con le insegne della Guardia prenderanno posto il Delegato nonché le più alte cariche istituzionali SMOC: a seguire Dame e Cavalieri secondo il loro Grado, la Guardia d'Onore ed infine i volontari. Al termine delle celebrazioni eucaristiche il Delegato reciterà la Preghiera del Cavaliere.

Art. 15) La Bandiera Reale, la Bandiera dell'Ordine ed il Labaro saranno collocati nella Real Cappella o altrove nella Basilica, come da disposizione del Delegato e del Padre Guardiano della Basilica di Santa Chiara. Inoltre, durante la celebrazione e durante la processione la bandiera e il labaro saranno portate dal cavaliere più giovane di età.

Art. 16) I Cavalieri potranno, previo accordo con il Padre Guardiano e con il Parroco della Basilica, prendere parte alle letture.

Art. 17) Alla Comunione si disporranno su due file in modo ordinato e compatto, dando il cambio ai Cavalieri di Picchetto per consentire loro di prendere la Comunione.

Art. 18) I Cavalieri e le Dame della Guardia d'Onore alle Reali Tombe dei Sovrani Borbone possono invitare autonomamente familiari e amici alla partecipazione delle cerimonie religiose, salvo i casi in cui venisse data diversa indicazione dalla Delegazione.

Art. 19) Ogni membro della Guardia d'Onore, sia Cavaliere, Dama o Volontario è tenuto a concordare ogni sua iniziativa laica o religiosa con il Delegato *pro tempore*.

Art. 20) È fatto espresso divieto alla Guardia d'Onore di organizzare qualsiasi evento senza l'autorizzazione espressa del Delegato *pro tempore*.

Art. 21) L'appartenenza alla Guardia d'Onore deve essere manifestata in primo luogo mediante la presenza alle celebrazioni, minimo 3 partecipazioni all'anno, e alle attività benefiche organizzate.

Art. 22) Al fine di verificare l'ordinaria partecipazione sarà redatto un registro e alle singole cerimonie e manifestazioni si procederà con la firma autografa per la relativa attestazione della presenza.

Art. 23) Il calendario delle ricorrenze nelle quali sarà celebrata la Santa Messa di suffragio presso la Basilica di Santa Chiara in Napoli o altri luoghi di culto alle quali sarà presente la Guardia d'Onore è il seguente:

- 20 gennaio genetliaco di S.M. il Re Carlo di Borbone e anniversario della morte di Re Ferdinando IV,
- 22 maggio anniversario della morte di S.M. il Re Ferdinando II di Borbone,
- 8 novembre anniversario della morte di S.M. il Re Francesco I,
- 27 dicembre anniversario della morte di S.M. il Re Francesco II di Borbone,

- 17 marzo in memoria del Soldato Napolitano ed in memoria di S.M. la Regina Maria Sofia Wittelsbach di Borbone: in tale circostanza la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello.

Al fine di consentire una maggiore partecipazione di membri della Guardia tali celebrazioni saranno spostate il sabato antecedente o successivo alla ricorrenza di concerto con i Parroci delle rispettive Chiese.

Art. 24) Il Delegato *pro tempore* per la migliore organizzazione della Guardia d'Onore potrà nominare n. 2 responsabili della Guardia d'Onore.

Art. 25) I responsabili come nominati dovranno ricevere direttive unicamente dal Delegato *pro tempore* e non potranno intraprendere alcuna iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con lo stesso.

Art. 26) La nomina dei responsabili della Guardia d'Onore avrà la durata di due anni automaticamente rinnovabili in mancanza di sostituzione, decadenza e/o cessazione dalla carica.

Art. 27) I responsabili della Guardia d'Onore cessano altresì dalla carica:

- per dimissioni volontarie presentate al Delegato *pro tempore* mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec),
- decesso,
- esclusione deliberata dal Delegato *pro tempore* per gravi motivi tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dal regolamento,
- interdizione, inabilitazione, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale, condanna penale passata in giudicato, condanna ed interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi nonché in caso di cancellazione dai ruoli dello SMOC.

Art. 28) Per quant'altro non previsto nel presente regolamento si applicano ogni norma, statuto e/o regolamento vigente dello SMOC e della Delegazione per Napoli e Campania.

Art. 29) Il presente Regolamento potrà essere rivisto solamente su iniziativa del Delegato *pro tempore* e previa autorizzazione del Presidente dello SMOC per cogliere o adeguare lo stesso alle mutate esigenze operative della Guardia d'Onore.

Flavio Borghese

Il Presidente della Real Commissione per l'Italia



Roma, 03 marzo 2026